



COMUNE DI AGORDO

Provincia di Belluno

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Regolamento e determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" – Anno 2012.

L'anno Duemiladodici il giorno Due del mese di Aprile alle ore 18.30, in seguito a convocazione si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori (Consiglieri presenti n. 17, su 17 assegnati e 17 in carica):

GAVAZ Renzo	P
RAMAZZINA Angelo	P
DA ROIT Sisto	P
FARENZENA Enrico	P
BIEN Cristina	P
SOPPELSA Damiano	P
FONTANIVE Barbara Maria	P
TOME' Stefano	P
FAVRETTI Andrea	P
DELL'AGNOLA Nadia	P
CATTADORI Corrado	P
URPI Pietro	P
SITO Claudio	P
RONCHI Graziano	P
SELVA MORETTI Paolo	P
GUADAGNINI Gian Pietro	P
DAL BO Cesare	P

Assiste il Segretario Comunale **dr. Rosario CAMMILLERI**

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Signor **Renzo GAVAZ** nella sua qualità di **SINDACO** ed espone l'allegata proposta di deliberazione,

Constatato che circa alle 19.15, nel corso della trattazione, entra in aula il Consigliere **BIEN Cristina**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata e ritenuto di approvarla integralmente;

PAGINA IN BIANCO

SENTITI gli allegati interventi;

VISTO il parere nella stessa espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 267/2000;

Con voti espressi per alzata di mano: 17 favorevoli, 0 astenuti, 0 contrari

DELIBERA

- di APPROVARE integralmente la proposta di deliberazione in oggetto indicata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON separata votazione palese, con esito: 17 favorevoli, 0 astenuti, 0 contrari.

DELIBERA

- di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4^a, del D. Lgs 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Renzo GAVAZ



IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Rosario CAMMILLERI



PAGINA IN BIANCO



COMUNE DI AGORDO

Provincia di Belluno

Area: SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

PROPOSTA DI DELIBERA DI *CONSIGLIO*

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA "IMU" - ANNO 2012**

L'ASSESSORE AL BILANCIO

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita **l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014**, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

TENUTO CONTO che l'applicazione **a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015** ;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento"*;

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione ;

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di

attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, **l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento;**

TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è **adibita ad abitazione principale** da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

CONSIDERATO inoltre che per gli **anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;**

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo **della maggiorazione**, al netto della detrazione di base, non può superare **l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;**

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *"4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari."*

TENUTO CONTO che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 *"3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale."*

DATO ATTO che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 *"56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata"*

EVIDENZIATO che è **riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo** calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76 per cento. La quota di imposta risultante è

versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato

CONSIDERATO che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ;

PRESO ATTO che il regolamento approvato con la deliberazione conseguente alla presente proposta **ha effetto dal 1° gennaio 2012**, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

PROPONE


- 1) di **approvare l'allegato Regolamento** per la disciplina dell'**Imposta Municipale Propria, denominata IMU** ;
- 2) di dare atto che il **Regolamento approvato con la conseguente deliberazione ha effetto dal 1° gennaio 2012**, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;
- 3) di **determinare le seguenti aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012** :
 - **ALIQUOTA DI BASE**
0,76 PER CENTO
 - **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE**
0,4 PER CENTO
 - **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE**
0,1 PER CENTO
- 4) di **determinare le seguenti detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2012**:
 - a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si

protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

- b) **la detrazione prevista alla lettera a)** è maggiorata di **50 euro** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;
- 5) di dare atto che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2012** ;
- 6) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nell'allegato Regolamento ;
- 7) di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;
- 8) di dichiarare la conseguente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Agordo, li 23.03.2012

L'ASSESSORE AL BILANCIO
Sisto dott. Da Roit



Parere di regolarità tecnica: favorevole

Il Responsabile dell'Area
Claudia rag. Da Campo




Agordo, 23.03.2012

COMUNE DI AGORDO
Provincia di BELLUNO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
"I.M.U."

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 6 del - 2 APR 2012)



INDICE

- Oggetto	articolo 1
- Presupposto dell'imposta	articolo 2
- Soggetti passivi	articolo 3
- Base imponibile dei fabbricati	articolo 4
- Base imponibile delle aree edificabili	articolo 5
- Determinazione delle aliquote e dell'imposta	articolo 6
- Nozione di abitazione principale e pertinenze	articolo 7
- Detrazione per l'abitazione principale e pertinenze	articolo 8
- Esenzioni	articolo 9
- Fabbricati inagibili ed inabitabili	articolo 10
- Aree edificabili divenute in edificabili	articolo 11
- Versamenti	articolo 12
- Dichiarazioni	articolo 13
- Accertamento e liquidazione dell'imposta	articolo 14
- Dilazione del pagamento per avvisi di accertamento	articolo 15
- Riscossione coattiva	articolo 16
- Rimborsi	articolo 17
- Sanzioni ed interessi	articolo 18
- Contenzioso	articolo 19
- Potenziamento ufficio tributi e incentivi per il personale addetto	articolo 20
- Dichiarazione sostitutiva	articolo 21
- Funzionario responsabile	articolo 22
- Rinvio	articolo 23
- Entrata in vigore	articolo 24

ARTICOLO 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione **dell'imposta municipale propria** in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, che ne dispone l'anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale. L'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.

2. Il presente Regolamento viene adottato allo scopo di :

- a) ridurre gli adempimenti in capo ai cittadini;
- b) semplificare e razionalizzare i procedimenti di accertamento;
- c) potenziare la capacità di controllo e di verifica della platea contributiva;
- d) definire i criteri di stima per l'accertamento del valore delle aree fabbricabili;
- e) indicare i procedimenti per una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione del tributo.

3. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Agordo.

ARTICOLO 2 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504. Con la definizione di fabbricati ed aree, ai fini dell'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 1, si intende :


a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Si specifica che per i fabbricati esistenti all'entrata in vigore dello strumento urbanistico e/o varianti generali, la superficie fondiaria ad essi corrispondente si estende all'area scoperta di proprietà della ditta intestataria del fabbricato, individuata dal mappale di pertinenza su cui insiste, secondo i disposti dell'art.55 del Vigente Regolamento Edilizio.

b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

ARTICOLO 3 SOGGETTI PASSIVI

1. I soggetti passivi dell'imposta sono quelli individuati dall'art. 9 del D.Lgs. 14.03.2011, n.23, ovvero i proprietari di immobili di cui all'articolo 2 del presente regolamento, ovvero i titolari di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche



se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.

4. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria. Il locatore o il locatario possono esprimere la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministro delle Finanze n. 701 del 19 aprile 1994, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

ARTICOLO 4 BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (Abitazioni e/o Residenze) e nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo) e nelle categorie catastali C/3 (Laboratori per arti e mestieri), C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 (Stabilimenti balneari e di acque curative);

c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione);

d. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);

e. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione); tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1 gennaio 2013;

f. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe).

3. Per i fabbricati censiti al Catasto Fabbricati nelle categorie catastali "senza rendita" F/3 ed F/4 e per i fabbricati comunque presenti sul territorio nazionale, anche se non iscritti in catasto, comprese le unità realizzate allo stato grezzo/rustico per le quali è scaduta la validità del permesso di costruire, il Comune stabilisce con atto deliberativo il valore da utilizzare ai fini dell'applicazione dell'IMU;

4. Per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni, con esclusione di quelli che non costituiscono oggetto di inventariazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998 n. 28, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale di cui al comma 14-ter dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214,

l'imposta municipale propria è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità simili già iscritte in catasto. Il conguaglio dell'imposta è determinato dai comuni a seguito dell'attribuzione della rendita catastale con le modalità di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. Per i fabbricati rurali iscritti al catasto terreni per i quali non è presentata dichiarazione al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nei confronti dei soggetti obbligati.

5. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al comma 3 dell'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n.504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo articolo 5 del Decreto Legislativo 504/1992.

6. Per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, la base imponibile è il valore costituito con riferimento alla rendita dei fabbricati simili già iscritti.

ARTICOLO 5 BASE IMPONIBILE DELLE AREE EDIFICABILI

1. L'area fabbricabile è l'area che, a norma dello strumento urbanistico-edilizio vigente, in base alla sua superficie fondiaria, è suscettibile di utilizzazione a scopo edificatorio. Essa si ottiene deducendo dall'area:

- a) le porzioni che, per vincoli di legge o dello strumento urbanistico-edilizio, sono sottratte all'uso edilizio in quanto destinate ad usi (strade, attrezzature, servizi, verde pubblico, ecc.) o funzioni (verde privato) di pubblico interesse;
- b) le porzioni la cui edificabilità è stata trasferita ad altra area confinante per convenzione (trascritta);
- c) gli spazi pubblici esistenti.

2. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri di eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

In caso di utilizzo edificatorio dell'area, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera:

- sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione;
- ovvero se antecedente, sino alla data in cui il fabbricato viene accatastato anche se privo di rendita;
- ovvero sino alla scadenza del periodo di validità del permesso di costruire qualora l'immobile sia stato realizzato allo strato grezzo/rustico;

3. Il Consiglio Comunale, allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, determina per zone omogenee valori venali di riferimento per le aree edificabili, ai sensi dell'art. 59, lettera g), del D. Lgs. N. 446/97 ai fini della limitazione del potere di accertamento.

L'Amministrazione Comunale di Agordo si riserva di applicare delle riduzioni in percentuale al valore a mq. di riferimento, di cui al comma precedente, delle aree in presenza di immobili che per la loro conformazione e dimensione planimetrica non consentono l'edificazione autonoma di edifici ad uso residenziale e/o accessorio, in presenza di fondi interclusi o per caratteristiche tecniche particolari che comunque in ogni caso dovranno essere accertate dall'Ufficio Tecnico Comunale.



4. Il responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel territorio comunale è fabbricabile in base ai criteri stabiliti nei precedenti commi.

ARTICOLO 6 DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELL'IMPOSTA

1. L'aliquota è determinata avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale.
2. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente.

ARTICOLO 7 NOZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

1. **Per abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come **unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.**

2. Possono essere considerate **pertinenze** dell'abitazione principale **esclusivamente** quelle classificate nelle categorie catastali **C/2** (Magazzini e locali di deposito), **C/6** (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e **C/7** (Tettoie chiuse o aperte), **nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.** Al contribuente compete l'onere di individuare le unità considerate pertinenze e di portarne a conoscenza il Comune tramite apposita dichiarazione.

3. Si considerano abitazione principale, limitatamente all'applicazione della detrazione: le unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e precisamente :

- le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

4. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, e precisamente :

- al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

5. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e precisamente :

- anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare, posseduta a titolo di proprietà od i usufrutto, non risulti locata.

6. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU o in apposita autocertificazione .

ARTICOLO 8 DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale** del soggetto

passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200.

Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni (intendendosi per tale il soggetto che non ha ancora compiuto il 26° anno) purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. **L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.**

2. La detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

3. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

ARTICOLO 9 ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta, ai sensi dell' art. 9, comma 8, D.Lgs 23/2011, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

b) **In forza dell'articolo 59, comma 1, lettera b), D.Lgs. n° 446/1997**, si stabilisce di estendere l'esenzione dall'imposta anche agli immobili, ubicati nel territorio Comunale, posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, **anche se non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.**

2. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, **lettere b), c), d), e), f), h), ed i)** del decreto legislativo n. 504 del 1992, come di seguito riportate :

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

h) **i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;**

i) gli immobili **posseduti ed utilizzati** dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

ARTICOLO 10 FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI

1. Le agevolazioni per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, di cui all'art.8, comma 1 del D.Lgs 504/92, **sono abrogate a decorrere dal 1° gennaio 2012**, come stabilito dall'art. 13, comma 14, lettera b) del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214.

ARTICOLO 11 AREE FABBRICABILI DIVENUTE INEDIFICABILI

1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell'imposta.

2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni:

- non vi è stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate;
- non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso;

ARTICOLO 12 VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma imposizione tributaria. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A tal fine, facendo riferimento alla data dell'atto di compravendita, se esso viene fatto dal 1° al 15 del mese l'obbligo, per quel mese, è in capo all'acquirente; se, invece, viene fatto dal 16 al 31 del mese, l'obbligo è in capo al cedente.

2. Ecc eziionalmente si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore. Si considerano altresì regolarmente eseguiti i versamenti effettuati a nome del proprietario defunto, fino al 31 dicembre dell'anno di decesso, purchè l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa.

3. I soggetti passivi effettuano **il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre.** Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Nella seconda rata potrà essere effettuato l'eventuale conguaglio, fino alla concorrenza dell'intera somma dovuta per l'annualità di competenza.

4. Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, **è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.**

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti tempestivamente effettuati ad un Comune diverso da quello competente, quando viene data comunicazione dell'errore entro quattro

anni al Funzionario Responsabile della gestione dell'imposta.

5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo di durata del procedimento ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato.

6. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale di multiproprietà, il versamento dell'IMU è effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione. L'amministratore è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'IMU dalle disponibilità finanziarie del condominio attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti di cui al comma precedente, con addebito nel rendiconto annuale.

7. Si considera regolare il versamento dell'imposta in acconto se effettuato entro la scadenza della prima rata e per un importo non inferiore all'imposta complessivamente dovuta per il periodo di possesso del primo semestre

8. I versamenti devono essere effettuati, ai sensi del comma 166 della Legge n. 296 del 27.12.2006, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo

8. L'imposta non è versata qualora essa **sia inferiore a 5,00 euro**. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

ARTICOLO 13 DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio del Comune, tramite apposito modello ministeriale. I contribuenti che hanno già assolto all'obbligo in materia ICI, non sono tenuti a presentare una nuova dichiarazione per gli immobili già dichiarati. Nel caso in cui più soggetti siano tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta.

2. In caso di morte del contribuente la dichiarazione, che lo stesso avrebbe dovuto predisporre, va presentata da parte degli eredi o anche da uno solo di essi. Il termine per effettuare la dichiarazione, che risulti pendente alla morte del contribuente, è prorogato di sei mesi.

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a comunicare le modificazioni intervenute, secondo le modalità di cui al comma 1.

4. La dichiarazione, qualora non venga adottato dal competente Ministero apposito modello, potrà essere sostituita da una comunicazione redatta in base a fac-simili messi a disposizione dall'ufficio tributi.


5. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al precedente articolo 7 dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU o in apposita autocertificazione.

ARTICOLO 14 ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA

1. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta comunale e dell'imposta erariale, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

2. Il contribuente può aderire all'accertamento secondo il disposto del Regolamento comunale adottato sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.

9



3. La Giunta Comunale può indirizzare le azioni di controllo e, tenendo conto delle capacità operative dell'Ufficio Tributi, individuare gruppi di contribuenti o di basi imponibili da sottoporre a verifica. In assenza di indicazioni della Giunta, l'ufficio tributi procede alla verifica delle posizioni a debito, risultante da apposita estrazione dalla procedura informatica, in ordine di entità di importo, privilegiando gli importi più elevati.

4. A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, **qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi**, non superi, per ciascun credito, l'importo di **euro 30,00**, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, ai sensi del comma 10, art. 3, del D.L. 2 marzo 2012 n. 16.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo, ai sensi del comma 11, art. 3, del D.L. 2 marzo 2012 n. 16.

6. La misura degli interessi è determinata dall'ente impositore nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. In caso di mancata deliberazione si applica l'interesse legale.

7. Gli interessi sono calcolati con maturazione giornaliera con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ARTICOLO 15 DILAZIONE DEL PAGAMENTO PER AVVISI DI ACCERTAMENTO

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento, purchè superiori ad Euro 516,46, fino ad un massimo di diciotto rate mensili. La rateizzazione superiore a quattro mesi comporta l'applicazione degli interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza.

2. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal funzionario responsabile del tributo. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.

In caso di mancato pagamento di due rate:

- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
- l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- l'importo non può più essere rateizzato

ARTICOLO 16 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 90 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione o di accertamento e salvo che sia emesso provvedimento di rateizzazione, sono rimosse coattivamente mediante:

a) il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 602 e del 28 gennaio 1988 n. 43 ;

b) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.

ARTICOLO 17 RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta, **per la quota di competenza comunale**, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il contribuente può, in alternativa, richiedere al Comune che le somme a credito, purchè esigibili, vengano utilizzate per compensare importi dovuti a titolo di Imposta Municipale Propria, per la sola quota di competenza comunale. In tal caso il contribuente deve presentare formale richiesta di compensazione.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori ad € 12,00.
4. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura fissata dal precedente articolo 14 per gli accertamenti dell'imposta.

ARTICOLO 18 SANZIONI ED INTERESSI

1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento, le disposizioni del **Regolamento generale delle entrate**, e delle seguenti norme :

- a) Decreti Legislativi n.ri 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i.
- b) Articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i.
- c) Articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i.

ARTICOLO 19 CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso sono disciplinati in conformità con quanto previsto dall'articolo 9, commi 4, 6 e 7, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23.

ARTICOLO 20 POTENZIAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI E INCENTIVI PER IL PERSONALE ADDETTO

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 57, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, una misura percentuale del gettito dell'Imposta Municipale Propria, nella misura determinata dalla Giunta, può essere destinata alla copertura delle spese relative al potenziamento degli uffici tributari del Comune e ai collegamenti con banche dati utili.
2. Ai sensi dell'art. 59, lettera p), del D. Lgs. N. 446/97, a far data dal 2001, una percentuale del gettito complessivo dell'imposta, riscossa nell'anno precedente, determinata dalla Giunta può essere destinata a compensi incentivanti il personale dell'ufficio tributi e al restante personale di ruolo che eventualmente collabori con lo stesso, in aggiunta agli istituti previsti in sede di contrattazione collettiva nazionale e aziendale, al fine di attivare controlli incrociati coordinati con le strutture dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato ed altre amministrazioni pubbliche in possesso di dati rilevanti inerenti al patrimonio edilizio, volti a realizzare progetti finalizzati al raggiungimento dell'equità fiscale.

3. Al fine di recuperare l'evasione degli anni pregressi, per incentivare l'attività di accertamento, potrà essere istituito un fondo interno da ripartire annualmente tra il personale di ruolo degli uffici finanziari. Tale fondo potrà essere costituito dall'accantonamento di una percentuale determinata dalla Giunta. I compensi di cui al comma precedente possono essere attribuiti anche per azioni e progetti realizzati al fine di recuperare l'evasione tributaria relativa a tutti gli altri tributi comunali.

4. Le disposizioni approvate dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n. 58 del 19.05.2008 in merito all'individuazione dell'entità delle misure percentuali indicate nei commi precedenti, mantiene validità anche per l'Imposta Municipale Propria fino all'eventuale approvazione di nuovi indirizzi.

ARTICOLO 21 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

1. Ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 e s.m.i., è data la possibilità al Funzionario Responsabile di richiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza del contribuente.

2. La specifica richiesta dovrà essere resa nota al cittadino nelle forme di legge con la indicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

ARTICOLO 22 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con Provvedimento del Sindaco ai sensi della Legge 191/98 è designato un Funzionario cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto Funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli coattivi, attua le procedure ingiuntive e dispone i rimborsi.

ARTICOLO 23 RINVIO

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente".

2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

ARTICOLO 24 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento ha effetto **dal 1° gennaio 2012.**

INTERVENTI

L'Assessore DA ROIT Sisto: "Buonasera a tutti. Questo punto all'ordine del giorno è propedeutico alla successiva approvazione del bilancio di previsione in quanto per poter prevedere nel bilancio gli importi relativi all'IMU sugli immobili è necessario prima approvare il regolamento, ma innanzitutto ci tenevamo ad illustrare in via generale cos'è l'imposta municipale a chi è dovuta cosa si intende per immobili ecc... poi per quanto riguarda espressamente l'approvazione del regolamento lascerei la parola a chi ha partecipato ai lavori della commissione in modo da spiegare il perché di quel documento. Sapete che la normativa recente, le varie norme del Governo Monti in particolare la Legge 214 di fine 2011 ha anticipato l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria sugli Immobili a partire dal corrente anno 2012. Questo provvedimento momentaneamente lo estende fino all'esercizio 2014 per cui appunto è stato anticipato rispetto alle disposizioni approvate dal governo Berlusconi in agosto. Le Normative che stanno a monte dell'Imposta Municipale Propria sono le leggi finanziarie di agosto per quanto compatibili con l'ultimo provvedimento del governo Monti che è di fine anno.

Altresì sono applicabili le vecchie norme sull'ICI che sono compatibili con la normativa introdotta per l'Imposta Municipale Propria. L'Imposta Municipale Propria andrà a sostituire l'IRPEF e le relative addizionali dovute sui redditi fondiari. Con l'imposta municipale dovrebbe poi sparire la quota IRPEF per quanto riguarda gli immobili e i fondi e va a sostituire l'ICI. L'Imposta municipale ha un presupposto oggettivo e un presupposto soggettivo. Il presupposto oggettivo è il possesso di immobili, fabbricati, aree edificabili compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Compresa l'abitazione principale perché tutti sanno che era stata abrogata nell'ICI. Il soggetto passivo è il proprietario o il titolare di un diritto reale. Chi ha un usufrutto, chi ha un diritto di abitazione in uso un diritto di superficie. Per abitazione principale – qui poi ci sarà una grossa novità per quanto riguarda cosa si intende per abitazione principale – rispetto all'ICI si fa più stringente. Ci deve essere il doppio presupposto: la residenza anagrafica e la dimora abituale intesa non solo come centro degli affari ma anche degli affetti. Questo significa che è molto più difficile frammentare il nucleo familiare e avere un nucleo familiare che ha una casa principale intestata alla moglie, un'altra al marito o ai figli. Con l'IMU sarà intesa come abitazione principale quella dove si ha l'unione tra residenza anagrafica e dimora abituale anche degli affetti. Questo significa per i Comuni – e la storia e i dati lo insegnano – che probabilmente ci saranno più doppie case rispetto a una volta. Le pertinenze dell'abitazione principale: sono considerate al massimo una pertinenza sola rispetto all'abitazione principale che sia un C2 un C6 un C7. È assimilata all'abitazione principale quella che il giudice assegna al coniuge separato mentre non sono più assimilabili all'abitazione principale quei fabbricati concessi in comodato ai parenti e ritorna a essere assimilata la detrazione degli anziani o disabili che sono ricoverati in strutture. Chiaramente i fabbricati non devono però essere in affitto o dati in comodato. Assimilati alle prime case sono: le abitazioni degli anziani disabili ricoverati in strutture, quella che è assegnata dal Giudice al coniuge separato, mentre non lo è più quella data in comodato ai parenti. La base imponibile dei fabbricati subisce una variazione nel senso che rispetto all'ICI viene incrementato il moltiplicatore. È quindi stata modificata l'entità del moltiplicatore e rimane la rivalutazione catastale del 5%. Per la categoria A – ovvero per le abitazioni e le sue pertinenze – il moltiplicatore ora è 160. Per i laboratori artigianali classificati come C3, C4, C5 è di 140, per gli uffici gli A10 è 80, per i negozi categoria C1 è 55, per le categorie D è 60. La base imponibile per le aree edificabili rimane invariata e conforme alla norma relativa all'imposta comunale sugli immobili. La ripartizione del gettito: anche qui è molto importante perché non tutto ciò che entra dall'IMU è destinato al Comune. Al Comune spetta il gettito sulla prima casa e relative pertinenze e la quota residua su altri immobili. Infatti la normativa Monti che ha attivato l'IMU prevede che il 50% del gettito IMU conteggiato con l'aliquota base del 7,6 vada allo Stato. Lo Stato si prende comunque il 50% del gettito previsto col 7,6 di aliquota e al Comune rimane la quota residua e quanto proviene dalla prima casa. Le aliquote previste dalla normativa sono fissate nel quattro per mille per le abitazioni principali e pertinenza, 7,6 per gli altri immobili, il 2 per i fabbricati rurali e strumentali – qui è segnato 1 perché come Amministrazione

abbiamo proposto una diminuzione dell'aliquota per i fabbricati rurali per sostenere come segno le aziende agricole -. Sono previste delle detrazioni per la casa principale: 200 Euro fino alla decorrenza dell'ammontare ed è rapportata al periodo di destinazione e eventualmente ripartita tra i proprietari residenti – cioè se ci sono comproprietà – viene ripartita tra i proprietari. Inoltre vengono aggiunti € 50 per ogni figlio che abbia un'età inferiore a 26 anni ed è residente e dimorante nell'abitazione principale. Questa ulteriore detrazione ha un valore massimo di 400 Euro che è equivalente a otto figli residenti e dimoranti abitualmente nella casa principale e con età inferiore ai 26 anni. Tali previsioni sono solo per gli anni 2012 e 2013. Siccome l'IMU va invece fino al 2014 vedremo quali provvedimenti adotterà il governo per quell'anno finanziario. La detrazione per l'abitazione principale inoltre si applica per gli alloggi ATER per fabbricati assegnati dal giudice in caso di abitazione e per gli anziani disabili ricoverati stabilmente in strutture, purché non locati. Immobili dichiarati inagibili: sapevate che la normativa sull'ICI prevedeva una riduzione del 50%. La normativa sull'IMU ha soppresso questa agevolazione. Pertanto anche su immobili dichiarati inagibili e non abitabili saremo costretti a pagare l'imposta. Come per l'ICI ci sarà la possibilità di pagare con due versamenti: un acconto entro il 16 giugno teoricamente, il saldo entro il 16 dicembre. L'acconto entro il 16 giugno è teorico perché è stato prorogato al 30 giugno la possibilità per gli enti locali di approvare il bilancio di previsione. Coloro che non approveranno il bilancio di previsione prima del 16 giugno difficilmente i loro concittadini potranno pagare l'acconto. Non vi sono allo stato attuale normative che dicono che l'acconto si va a pagare sulle aliquote base previste dalla legge. Il pagamento avviene solo tramite modello F24 dividendo l'importo in due codici: un codice riguarda la quota comunale e l'altro riguarda la quota statale. Sapete che l'IMU è ancora soggetta a variazioni: il Consiglio dei Ministri ha approvato recentemente variazioni sia sugli immobili di proprietà dello Stato Regioni e Comuni, sia sugli immobili delle aziende agricole e altri casi. La situazione è ancora molto fluida e incerta. Anche sulla previsione degli importi che si potranno stanziare in bilancio c'è una vera difficoltà per la loro determinazione. Da un punto di vista giuridico l'IMU sulla quale poi la commissione ha approvato il regolamento che oggi andiamo a discutere e approvare in questo Consiglio.”

Il Consigliere SITO Claudio: “Prima di cominciare desidero ringraziare il Sindaco, la Giunta e il Segretario Comunale per aver aderito alla nostra richiesta di avere le proposte di delibera A mezzo posta elettronica e soprattutto contemporaneamente all'avviso di convocazione. Mi auguro che ciò possa essere ripetuto per ogni consiglio fino al termine della legislatura. Grazie. Per quanto riguarda il regolamento IMU con la commissione regolamenti abbiamo esaminato ed analizzato il regolamento in delibera. Trattandosi di articoli che si riferiscono per la maggior parte a normative precedenti e a leggi dello Stato, non c'è stato molto da discutere. Gli aspetti più tecnici del provvedimento sono stati spiegati ed illustrati con la nota competenza dalla Sig.ra Da Campo per cui il lavoro della commissione è stato portato a termine senza intoppi e contestazioni fino alla sua approvazione. Tuttavia mi preme sottolineare un articolo del regolamento il n 20 comma 2 che richiede una riflessione in più. Pur richiamando nella sua stesura il precedente regolamento relativo all'ICI che fa capo a un Dlgs del 97, io e il collega Guadagnini ci permettiamo di evidenziare che riteniamo, soprattutto in un momento storico così difficile, eticamente poco elegante prevedere incentivi al personale dell'Ufficio Tributi e ai dipendenti di ruolo di altri uffici chiamati a collaborare per la riscossione dell'IMU. Sappiamo che è previsto per legge ma ciò non significa che la sua applicazione sia obbligatoria. Invito quindi la Giunta a considerare l'utilizzo delle risorse derivanti da questa vecchia-nuova imposta e senza spreca alcuno che, prevedere una percentuale da destinarsi all'incentivazione che sia in linea con il rigore a cui tutti siamo chiamati per uscire da una crisi che si annuncia sempre più dura.”

Il Capogruppo di Maggioranza Consigliere SOPPELSA Damiano: “Anch'io qualità di capogruppo e di componente della commissione statuto non posso in realtà che ripetere – a parte l'osservazione da voi fatta sull'art 20, che l'accettiamo e vedremo di valutare la vostra riflessione fatta -. Sul resto cosa dire? Lo ha detto in realtà Claudio: c'è ben poco da dire: abbiamo recepito quanto decretato. Solo due cose: in realtà si vede che in questo momento abbiamo abbastanza tutto

in regime di provvisorietà, di studio, perché, a parte la distinzione sui fabbricati rurali, della diminuzione dal 2 all'1, abbiamo mantenuto le tariffe base. In realtà i conti saranno tutti da fare. È tutto in via sperimentale. E alla fine vediamo che le norme di salvaguardia dicono che in ogni caso il presente regolamento, tutte le successive modificazioni e integrazioni della normativa regolanti da specifica materia. Dovremo quindi sottostare in ogni caso a successive modifiche date da decreti ministeriali. Gli uffici hanno cercato di chiarire tutto nel miglior modo possibile, anche nel caso siano chiamati a rispondere – e questo sarà frequente visto il cambiamento che c'è stato – ma avranno tutto sottomano in modo chiaro e in poco tempo sapranno dare dei chiarimenti sia ai singoli che alle associazioni di categoria o a chi ne avrà bisogno. Questo si può dire su questo regolamento.”

Il Consigliere RONCHI Graziano: “Una piccola questione dei fabbricati rurali. Sono esclusivamente interessati i fabbricati rurali delle aziende agricole? Voi sapete che siamo stati ripresi in maniera quasi violenta dal catasto perché trasformassimo le nostre stalle e i nostri tabià in C6 o C... Come magazzini o cose di questo genere... Anch'io ho subito questo tipo di violenza. Probabilmente c'era anche un concetto di giustizia fiscale perché se non si aveva l'attività agricola era giusto che si facesse questa operazione. L'Assessore dice sì, la Da Campo dice sì quindi io sono soddisfatto.”




PAGINA IN BIANCO

CERTIFICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione:

- viene affissa all'Albo pretorio il _____ ^{- 4 MAG 2012} e per 15 giorni consecutivi.
- Viene comunicata alla Prefettura il _____

Addì, _____ ^{- 4 MAG 2012}


Il Segretario Comunale
Dr. Rosario CAMMILLERI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale **CERTIFICA** che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3[^] del D. Lgs 267/2000 il _____.

Addì, _____

Il Segretario Comunale
Dr. Rosario CAMMILLERI